

Protocollo sullo statuto dei rifugiati

Concluso a Nuova York il 31 gennaio 1967

Approvato dall'Assemblea federale il 4 marzo 1968²

Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 20 maggio 1968

Entrato in vigore per la Svizzera il 20 maggio 1968

(Stato 30 marzo 2009)

Gli Stati partecipanti al presente Protocollo,

considerando che la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951³ (detta qui di seguito «Convenzione») è applicabile soltanto alle persone rifugiatesi a cagione di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951,

considerando che dopo l'approvazione della Convenzione sono apparse nuove categorie di rifugiati, le quali pertanto possono essere escluse dalla Convenzione,

considerando l'opportunità di applicare il medesimo statuto a tutti i rifugiati compresi nella definizione espressa dalla Convenzione, senza tener conto della data limite del 1° gennaio 1951,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Disposizione generale

1. Gli Stati partecipanti al presente Protocollo si obbligano ad applicare ai rifugiati, definiti in seguito come tali, gli articoli 2 a 34 della Convenzione.
2. Ai fini del presente Protocollo, il termine «rifugiato», salvo restando quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 3 seguente, indica ogni persona corrispondente alla definizione espressa nell'articolo 1 della Convenzione, come se le locuzioni «... per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951» e «... in seguito a tali avvenimenti» non fossero recepite nel paragrafo 2 sezione A, dell'articolo 1.
3. Il presente Protocollo va applicato dagli Stati partecipanti senza limitazione geografica alcuna; tuttavia, le dichiarazioni espresse, in virtù della sezione B paragrafo 1 capoverso a dell'articolo 1 della Convenzione, da Stati partecipanti alla stessa, sono parimente applicabili al presente Protocollo, semprechè gli obblighi dello Stato dichiarante non siano stati estesi, giusta la sezione B paragrafo 2 dell'articolo 1 della Convenzione.

RU 1968 1148; FF 1967 II 721

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1968 1147

³ RS 0.142.30

Art. II Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

1. Gli Stati partecipanti si obbligano a collaborare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e segnatamente nell'agevolare il suo compito di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.

2. Per consentire all'Alto Commissariato, o a qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite a lui succeduta, la presentazione di rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati partecipanti si obbligano a fornirgli, nella forma adeguata, le informazioni ed i dati statistici richiesti circa:

- a. lo statuto dei rifugiati;
- b. l'esecuzione del presente Protocollo;
- c. le leggi, i regolamenti e i decreti, concernenti i rifugiati, già vigenti o che entreranno in vigore.

Art. III Informazioni sulla legislazione nazionale

Gli Stati partecipanti comunicano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti emanati per l'applicazione del presente Protocollo.

Art. IV Composizione di vertenze

Qualsiasi vertenza sorta tra gli Stati partecipanti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo è sottoposta, a domanda di una parte interessata, alla Corte internazionale di Giustizia, purché non sia stato possibile comporla in altro modo.

Art. V Adesione

Il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati partecipanti alla Convenzione e di qualsiasi altro Stato, Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione specializzata, oppure di ogni Stato cui l'Assemblea generale ha trasmesso un invito d'adesione al presente Protocollo. L'adesione avviene mediante il deposito del pertinente strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI Clausola federale

Ove trattasi di uno Stato federativo o non unitario, sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a. per quanto concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Protocollo, la cui esecuzione spetta al potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale sono identici a quelli degli Stati partecipanti che non sono Stati federativi;

- b. per quanto concerne gli articoli della Convenzione, applicabili giusta il paragrafo precitato, ma la cui esecuzione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o cantoni componenti (in ciò autonomi grazie al sistema costituzionale federativo), il governo federale ne comunica i disposti, il più presto possibile e con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle province o dei cantoni;
- c. uno Stato federativo partecipante al presente Protocollo deve comunicare, a richiesta di qualsiasi altro Stato partecipante, trasmessagli dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un esposto della legislazione e della prassi vigente nella federazione e nelle regioni che la costituiscono, per quanto concerne l'una o l'altra disposizione della Convenzione, applicabile giusta il paragrafo 1 dell'articolo I del presente Protocollo; nell'esposto, va parimente indicato in quale misura tale disposizione sia stata eseguita mediante un atto legislativo o in altro modo.

Art. VII Riserve e dichiarazioni

1. Ciascuno Stato partecipante può, al momento dell'adesione, esprimere riserve riguardo all'articolo IV del presente Protocollo e quanto all'applicazione, giusta l'articolo 1 del medesimo, di ogni disposizione della Convenzione, salvo quelle degli articoli 1, 3, 4, 16 (1) e 33, semprechè, ove trattisi di uno Stato partecipante, le riserve espresse in virtù del presente articolo non concernano i rifugiati cui è applicabile la Convenzione.
2. Le riserve espresse dagli Stati partecipanti conformemente all'articolo 42 della Convenzione sono applicabili agli obblighi derivanti dal presente Protocollo, a meno che le riserve suddette siano state ritirate nel frattempo.
3. Lo Stato che ha espresso una riserva, giusta il paragrafo 1 del presente articolo, può ritirarla, in ogni momento, inviando una comunicazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Le dichiarazioni espresse, in virtù dell'articolo 40 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, da uno Stato partecipante a questa, che aderisce al presente Protocollo sono applicabili anche a quest'ultimo, a meno che, al momento della adesione, la parte interessata abbia inviato una dichiarazione contraria al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 40 e del paragrafo 3 dell'articolo 44 della Convenzione sono applicabili, mutatis mutandis, anche al presente protocollo.

Art. VIII

1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno del deposito del sesto strumento d'adesione.
2. Per ciascuno Stato che aderisce al Protocollo dopo il deposito del sesto strumento d'adesione, il Protocollo entrerà in vigore il giorno in cui detto Stato avrà depositato il suo strumento d'adesione.

Art. IX Disdetta

1. Ciascuna Parte partecipante può disdire il presente Protocollo in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La disdetta ha effetto, per lo Stato interessato, un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. X Comunicazioni del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunica agli Stati indicati all'articolo V le date d'entrata in vigore, d'adesione, di deposito e ritiro delle riserve, di disdetta e delle pertinenti dichiarazioni e notificazioni.

Art. XI Deposito del Protocollo presso gli archivi della Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

Un esemplare del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, firmato dal Presidente dell'Assemblea generale e dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sarà depositato presso gli archivi della Segreteria dell'Organizzazione. Il Segretario generale trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Stati indicati nell'articolo V.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 30 marzo 2009⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	30 agosto	2005 A	30 agosto	2005
Albania	18 agosto	1992 A	18 agosto	1992
Algeria	8 novembre	1967	8 novembre	1967
Angola*	23 giugno	1981 A	23 giugno	1981
Antigua e Barbuda	7 settembre	1995 A	7 settembre	1995
Argentina	6 dicembre	1967	6 dicembre	1967
Armenia	6 luglio	1993 A	6 luglio	1993
Australia*	13 dicembre	1973	13 dicembre	1973
Austria	5 settembre	1973	5 settembre	1973
Azerbaigian	12 febbraio	1993 A	12 febbraio	1993
Bahamas	15 settembre	1993 A	15 settembre	1993
Belarus	23 agosto	2001 A	23 agosto	2001
Belgio**	8 aprile	1969	8 aprile	1969
Belize	27 giugno	1990 A	27 giugno	1990
Benin	6 luglio	1970	6 luglio	1970
Bolivia	9 febbraio	1982 A	9 febbraio	1982
Bosnia e Erzegovina	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Botswana*	6 gennaio	1969	6 gennaio	1969
Brasile	7 aprile	1972	7 aprile	1972
Bulgaria	12 maggio	1993 A	12 maggio	1993
Burkina Faso	18 giugno	1980 A	18 giugno	1980
Burundi*	15 marzo	1971	15 marzo	1971
Cambogia	15 ottobre	1992 A	15 ottobre	1992
Camerun	19 settembre	1967	4 ottobre	1967
Canada	4 giugno	1969	4 giugno	1969
Capo Verde*	9 luglio	1987 A	9 luglio	1987
Ceca, Repubblica	11 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	19 agosto	1981 A	19 agosto	1981
Cile	27 aprile	1972	27 aprile	1972
Cina*	24 settembre	1982 A	24 settembre	1982
Macao* a	3 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	9 luglio	1968	9 luglio	1968
Città del Vaticano	8 giugno	1967	4 ottobre	1967
Colombia	4 marzo	1980 A	4 marzo	1980
Congo (Brazzaville)*	10 luglio	1970	10 luglio	1970
Congo (Kinshasa)	13 gennaio	1975	13 gennaio	1975
Corea (Sud)*	3 dicembre	1992 A	3 dicembre	1992
Costa Rica	28 marzo	1978	28 marzo	1978
Côte d'Ivoire	16 febbraio	1970	16 febbraio	1970

⁴ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Croazia	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Danimarca	29 gennaio	1968	29 gennaio	1968
Dominica	17 febbraio	1994 A	17 febbraio	1994
Dominicana, Repubblica	4 gennaio	1978	4 gennaio	1978
Ecuador	6 marzo	1969	6 marzo	1969
Egitto	22 maggio	1981 A	22 maggio	1981
El Salvador*	28 aprile	1983	28 aprile	1983
Estonia	10 aprile	1997 A	10 aprile	1997
Etiopia* **	10 novembre	1969	10 novembre	1969
Figi	12 giugno	1972 S	10 ottobre	1970
Filippine	22 luglio	1981 A	22 luglio	1981
Finlandia*	10 ottobre	1968	10 ottobre	1968
Francia**	3 febbraio	1971	3 febbraio	1971
Gabon	28 agosto	1973	28 agosto	1973
Gambia	29 settembre	1967	4 ottobre	1967
Georgia	9 agosto	1999 A	9 agosto	1999
Germania**	5 novembre	1969	5 novembre	1969
Ghana*	30 ottobre	1968	30 ottobre	1968
Giamaica*	30 ottobre	1980	30 ottobre	1980
Giappone	1° gennaio	1982 A	1° gennaio	1982
Gibuti	9 agosto	1977 S	27 giugno	1977
Grecia	7 agosto	1968	7 agosto	1968
Guatemala	22 settembre	1983 A	22 settembre	1983
Guinea	16 maggio	1968	16 maggio	1968
Guinea equatoriale	7 febbraio	1986 A	7 febbraio	1986
Guinea-Bissau	11 febbraio	1976	11 febbraio	1976
Haiti	25 settembre	1984 A	25 settembre	1984
Honduras*	23 marzo	1992 A	23 marzo	1992
Iran	28 luglio	1976	28 luglio	1976
Irlanda	6 novembre	1968	6 novembre	1968
Islanda	26 aprile	1968	26 aprile	1968
Israele*	14 giugno	1968	14 giugno	1968
Italia**	26 gennaio	1972	26 gennaio	1972
Kazakistan	15 gennaio	1999 A	15 gennaio	1999
Kenya	13 novembre	1981 A	13 novembre	1981
Kirghizistan	8 ottobre	1996 A	8 ottobre	1996
Lesotho	14 maggio	1981 A	14 maggio	1981
Lettonia*	31 luglio	1997 A	31 luglio	1997
Liberia	27 febbraio	1980	27 febbraio	1980
Liechtenstein	20 maggio	1968	20 maggio	1968
Lituania	28 aprile	1997 A	28 aprile	1997
Lussemburgo* **	22 aprile	1971	22 aprile	1971
Macedonia	18 gennaio	1994 S	17 settembre	1991
Malawi*	10 dicembre	1987 A	10 dicembre	1987

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Mali	2 febbraio	1973	2 febbraio	1973
Malta*	15 settembre	1971	15 settembre	1971
Marocco	20 aprile	1971	20 aprile	1971
Mauritania	5 maggio	1987 A	5 maggio	1987
Messico	7 giugno	2000 A	7 giugno	2000
Moldova	31 gennaio	2002 A	31 gennaio	2002
Montenegro	10 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	1° maggio	1989 A	1° maggio	1989
Nicaragua	28 marzo	1980	28 marzo	1980
Niger	2 febbraio	1970	2 febbraio	1970
Nigeria	2 maggio	1968	2 maggio	1968
Norvegia	28 novembre	1967	28 novembre	1967
Nuova Zelanda	6 agosto	1973	6 agosto	1973
Paesi Bassi* **	29 novembre	1968	29 novembre	1968
Aruba ^b	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Panama	2 agosto	1978	2 agosto	1978
Papua Nuova Guinea	17 luglio	1986 A	17 luglio	1986
Paraguay	1° aprile	1970	1° aprile	1970
Perù	15 settembre	1983 A	15 settembre	1983
Polonia	27 settembre	1991 A	27 settembre	1991
Portogallo*	13 luglio	1976	13 luglio	1976
Regno Unito*	4 settembre	1968	4 settembre	1968
Jersey	20 febbraio	1996	20 maggio	1996
Rep. Centrafricana	30 agosto	1967	4 ottobre	1967
Romania	7 agosto	1991 A	7 agosto	1991
Ruanda*	3 gennaio	1980	3 gennaio	1980
Russia	2 febbraio	1993 A	2 febbraio	1993
Saint Vincent e Grenadine*	3 novembre	2003 A	3 novembre	2003
Salomone, Isole	12 aprile	1995 A	12 aprile	1995
Samoa	29 novembre	1994 A	29 novembre	1994
São Tomé e Príncipe	1° febbraio	1978	1° febbraio	1978
Seicelle	23 aprile	1980	23 aprile	1980
Senegal	3 ottobre	1967	4 ottobre	1967
Serbia	8 giugno	1967	4 ottobre	1967
Sierra Leone	22 maggio	1981 A	22 maggio	1981
Slovacchia	4 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Somalia	10 ottobre	1978	10 ottobre	1978
Spagna	14 agosto	1978	14 agosto	1978
Stati Uniti*	1° novembre	1968	1° novembre	1968
Sudafrica	12 gennaio	1996 A	12 gennaio	1996
Sudan	23 maggio	1974	23 maggio	1974
Suriname	29 novembre	1978 S	25 novembre	1975
Svezia	4 ottobre	1967	4 ottobre	1967

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Svizzera	20 maggio	1968	20 maggio	1968
Swaziland*	28 gennaio	1969	28 gennaio	1969
Tagikistan	7 dicembre	1993 A	7 dicembre	1993
Tanzania*	4 settembre	1968	4 settembre	1968
Timor-Leste*	7 maggio	2003 A	7 maggio	2003
Togo	1° dicembre	1969	1° dicembre	1969
Trinidad e Tobago	10 novembre	2000 A	10 novembre	2000
Tunisia	16 ottobre	1968	16 ottobre	1968
Turchia*	31 luglio	1968	31 luglio	1968
Turkmenistan	2 marzo	1998 A	2 marzo	1998
Tuvalu	7 marzo	1986 S	1° ottobre	1978
Ucraina	4 aprile	2002 A	4 aprile	2002
Uganda*	27 settembre	1976	27 settembre	1976
Ungheria	14 marzo	1989 A	14 marzo	1989
Uruguay	22 settembre	1970	22 settembre	1970
Venezuela*	19 settembre	1986 A	19 settembre	1986
Yemen	18 gennaio	1980	18 gennaio	1980
Zambia	24 settembre	1969	24 settembre	1969
Zimbabwe	25 agosto	1981	25 agosto	1981

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a In base ad una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 apr. 1987, le Prot. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.

^b Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno